Il Tribunale per i minorenni

- Struttura e composizione del giudice minorile
 - Giudici togati
 - Giudici onorari
- Competenza
 - Civile
 - Penale
 - Amministrativa

Gli interventi possibili


Il giudice minorile tra sanzione e rieducazione

Utilizzazione di strumenti alternativi alla condanna (diversion, probation, ecc.)

Duplice obiettivo del processo penale minorile

(Nosengo)

Obiettivo principale perseguito dall'Autorità Giudiziaria è l'accertamento della verità



Il raggiungimento del secondo obiettivo è conseguito con la collaborazione di soggetti specifici: servizi sociali, genitori, difensore del minore, ecc.

Autonomia e sussidiarietà del cpp minorile

Art. 1 DPR 448/88

Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale.

Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne

Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Funzione educativa del magistrato minorile, che non deve mai trasmodare in paternalismo o moralismo.

L'obiettivo perseguito è la tutela del minore

Art. 4 DPR 448/88

Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art. 32 DPR 448/88

In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione

• Art. 40 DPR 448/88

Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

Le esigenze educative

costante punto di riferimento di tutto l'impianto processuale minorile:

- -all'art. 1
- -all'art. 19 comma 2
- -agli artt. 20 comma 1 (dettato in tema di prescrizioni), 21 comma 2 (misura della permanenza in casa) e 22 comma 1 (misura del collocamento comunitario)
- -all'art. 27
- -all'art. 30
- -all'art. 10 comma 2 lett. a) del D. L.vo 272/89 (norme di attuazione del c.p.p.m.
- -all'art. 12 quater del d.l. 92/08 (come introdotto dalla legge di conversione n. 125/08)

Ascolto e trasmissione.

Nell'esaminare in forma estremamente sintetica le varie ipotesi di *ascolto* nel procedimento penale minorile sembra opportuno evidenziare che alcune di dette ipotesi sono necessariamente speculari rispetto all'altra faccia della medaglia, e cioè alla trasmissione di elementi di conoscenza, in senso inverso, dalle istituzioni al minore e, segnatamente dal giudice, dal pubblico ministero, dai difensori, dalla polizia giudiziaria, dai genitori, dai servizi, nell'ambito di un'essenziale funzione didattica, educativa e promozionale dei diritti e degli interessi del minore stesso.

Ascolto e valutazione personalità

- Gli accertamenti ex art. 9 sono fondati in primo luogo sull'ascolto del minore, che e' cosa diversa dalla verbalizzazione delle sue dichiarazioni in veste di indagato o di imputato, anche se l'ascolto è finalizzato, soprattutto, alla scelta del giudice nell'ambito del ventaglio delle possibili decisioni, ivi comprese le formule indulgenziali e l'adozione di provvedimenti civili, anche temporanei (artt. 32, 40 co. e 33 40 co.).
- Alle finalità endoprocessuali strettamente collegate alla pronuncia penale, si aggiungono finalità parapenali, da iscriversi nel paradigma della "presa in carico" e della protezione del minore.

Ascolto dell'A.G.

- Interrogatorio del PM
- Esame del giudice

Accompagnamento coattivo

- Garantire la presenza dell'imputato all'udienza (artt. 31 comma 1 e 33 u.c. DPR 448/88)
- Limitazione del diritto di difesa, ma finalizzata all'esigenza di consentire una diretta osservazione della personalità del soggetto.

Allontanamento

Speculare all'accompagnamento coattivo è l'allontanamento dall'aula dell'imputato (art. 31 comma 2 DPR 448/88), al fine di tutelarlo dal turbamento che potrebbe essere scatenato dall'ascolto di valutazioni o osservazioni relative ad aspetti problematici della sua personalità e/o del contesto familiare.

Il diritto di difesa è assicurato dalla presenza del difensore.

Assistenza all'imputato minorenne

L'art. 12 DPR 448/88 assicura all'imputato minorenne l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento; essa è data dalla presenza di:

- Genitori o ogni altra persona indicata dal minorenne
- **Servizi sociali** la cui funzione può essere definita quale mediazione tra le esigenze processuali e quelle educative del minore, al fine di filtrare l'impatto del minore con il processo

Ascolto del servizio

- I servizi ministeriali e locali, per professionalità, sono i più diretti e validi interlocutori del minore imputato e della sua famiglia.
- Essi esplicano una fondamentale funzione di trasmissione di valori e promozionale rispetto ai bisogni e ai diritti del minore e della sua famiglia, anche nel contenitore apparentemente solo punitivo del procedimento penale.

Difensore d'ufficio specializzato

La finalità della norma è evidente: a prescindere dalla sua concreta applicazione nelle singole realtà territoriali, i difensori di ufficio "specializzati", per impostare adeguatamente la difesa del minore devono saper ascoltare lo stesso, al di là della responsabilità in ordine al fatto.

Il minore deve essere difeso non solo dal "fatto" ma, soprattutto, "da se stesso".

Polizia giudiziaria

"Nell'avvalersi della facoltà di arresto in flagranza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiliaria devono tenere conto della gravità del fatto nonche dell'età e della personalità del minorenne".

Anche nella delicata attività della polizia giudiziaria che attiene alle valutazioni in ordine all'eventuale arresto in flagranza del minorenne, sempre facoltativo, ricorre l'ipotesi dell'ascolto.

La PG, per prassi, interpella telefonicamente anche il PMM, ma deve a sua volta procedere alle doverose valutazioni in ordine alla "gravità del fatto nonchè all'età e alla personalità del minorenne": qui le giustificazioni addotte, il contesto familiare e quello della vicenda, il contatto con il minore hanno un peso decisivo nelle scelte da compiere ed è doveroso, prima di effettuare tali scelte, l'ascolto del minore inteso come attenzione a quanto da lui rappresentato.

Misure cautelari

"Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali" (art. 19).

Nel momento più delicato per it minore, che è *in vinculis o* comunque sottopasto a una 'misura cautelare', i servizi devono essere necessariamente interessati per le attività di sostegno e di controllo: e anche tali attività partono dall'ascolto e dalla rappresentazione dei suoi bisogni, che costituisce parte integrante degli elementi da sottoporre al magistrato minorile.

Prescrizioni

"Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3". (art. 20)

E' una tipica ipotesi di trasmissione di valori e di stimoli per la crescita corretta del minore.

La misura cautelare si muove in un quadro completamente diverso da quello degli adulti: al reato non si risponde con un divieto (di espatrio, di dimora, di accesso alla casa familiare, ecc.) ma con una prescrizione di contenuto positivo, con un obbligo di fare che consenta di riscattarsi dal reato in cui si è incorsi.

Ascolto continuo del minore

L'ascolto del minore indagato e imputato ha pertanto un carattere "continuo", che discende dalla fondamentale esigenza di assicurare una costante comunicazione tra le istituzioni e il minore, in una cornice che resta educativa.

Accertamenti sulla personalità

Art. 9 DPR 448/88

Il giudice ed il pubblico ministero acquisiscono elementi circa le condizioni, le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Richiami e collegamenti

- - l'imputabilità ed il grado di responsabilità si ricollegano alla previsione dell'art. 98 c.p.;
- la rilevanza sociale del fatto richiama la previsione dell'art. 27 DPR 448/88 (irrilevanza penale del fatto);
- - le adeguate misure penali si riallacciano alla previsione dell'art. 30 DPR 448/88 (le sanzioni sostitutive irrogabili ai minorenni, principalmente in sede di udienza preliminare);
- gli eventuali provvedimenti civili richiamano la previsione dell'art. 32 comma 4 DPR 448/88.

Norma eccezionale?

rispetto alla regola generale del divieto di indagini sul carattere e la personalità dell'imputato ed in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (art. 220 c.p.p.), ovvero sulla moralità dell'imputato (art. 194 c.p.p.).

...quindi

l'indagine sulla personalità si pone come antecedente necessario per assumere qualsiasi decisione processuale

Come va fatta l'indagine

Il PM ed il giudice possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

In concreto...

Richiesta del PM al servizio

Il Pubblico Ministero richiede:

- 1. di provvedere all'assistenza del minore, secondo il disposto dell'art. 12 D.P.R. 448/88;
- 2. di inviare a questa A.G. la relazione di osservazione (art. 9 L. cit.), entro 60 giorni, con eventuale proposta di trattamento.

...in casi particolari

Il Pubblico Ministero richiede:

- 1. di provvedere all'assistenza del minore, secondo il disposto dell'art. 12 D.P.R. 448/88;
- 2. di inviare a questa A.G. la relazione di osservazione (art. 9 L. cit.), entro 60 giorni, con eventuale proposta di trattamento, fornendo in particolare informazioni sulla condotta di vita dell'indagato, sulle sue frequentazioni, sul ruolo educativo svolto dalla famiglia, sulle riflessioni effettuate in merito al reato per il quale è indagato, anche al fine di valutare se possa ritenersi occasionale il comportamento oggetto della notizia di reato.

Mediazione

II PM

Letti gli atti del proc. pen. nei confronti di

Indagato in ordine ai seguenti reati:

commessi ai danni di:

Ritenuta opportuna una attività di mediazione tra indagato e p.o.

CHIEDE

Al Centro per la Mediazione in indirizzo di valutare la fattibilità di un incontro tra le predette parti, riferendo a questo Ufficio l'esito della mediazione eventualmente effettuata.

Il servizio che legge per conoscenza, cui viene inviata contestualmente richiesta di osservazione ex art. 9 DPR 448/88, è pregato di prestare ogni necessaria eventuale collaborazione.

PREVIO INTERROGATORIO/ASCOLTO DEL MINORE

Cosa ci si aspetta dal servizio

- Ricostruzione del contesto socio-familiare
- Ricostruzione della dimensione psicologica del minore, con particolare riferimento alla valutazione critica della propria condotta
- Valutazione della necessità/opportunità di progetti educativi
- Informazione/riflessione sulla MaP
- Eventuale progetto psico-socio-educativo

Procura minorenni Milano

Tipologie di reati degli infra 14

	2006		2007		2008		2009		Variaziazione % rispetto al 2008	
	Ita.	Str.	Ita.	Str.	Ita.	Str.	Ita.	Str.	Ita.	Str.
Patrimonio (di cui rapina + estorsione)	120	526	163	380	142	351	130 14	226 14	-8,4 %	-35,6 %
Persone (di cui sessuali)	120	32	199	41	167	47	147 9	43 6	-11,9 %	-8,5 %
Stupefacenti	6	1	6	2	4	4	6	3	50 %	-25 %

Procura minorenni Milano

Tipologie di reati degli ultra 14

	2006		2007		2008		2009		Variaziazione % rispetto al 2008	
	Ita.	Str.	Ita.	Str.	Ita.	Str.	Ita.	Str.	Ita.	Str.
Patrimonio (di cui rapina + estorsione)	1129	1179	1279	1314	1246	1138	1299 180	1079 121	4,2 %	5,1 %
Persone (di cui sessuali)	934	329	961	392	1070	460	826 34	394 31	-22,8 %	-14,3 %
Stupefacenti	172	84	177	92	265	96	342	63	29,0 %	-34,3 %

Considerazioni

- Numeri generali sostanzialmente costanti
- Diminuzione stranieri
- Droga (sommerso)
- Aumento reati contro la persona (tra cui stalking)
- Aumento rapine
- Leggero aumento violenze sessuali
- Leggera diminuzione furti

Minori stranieri

- Delinquenza dei minori stranieri ricongiunti o di II generazione
- Difficoltà di integrazione (estranei per gli stessi genitori)
- Alla ricerca di identità

Bande cinesi

- gruppi satelliti di organizzazioni criminali formate da adulti che utilizzano i minorenni per la commissione di reati di rapina, estorsione, spaccio di stupefacenti nelle discoteche (cocaina e ecstasy) sfruttamento della prostituzione; in alcuni casi utilizzati per spedizioni punitive, giungono a compiere omicidi e delitti di sangue con uso di armi e connotati da particolare crudeltà.
- connotate da un apprezzabile livello organizzativo, ma, soprattutto la stretta verticalità della struttura stessa comporta, in caso di arresto dei leader, il rapido smarrimento dell'orientamento e della competitività, spesso sino alla polverizzazione del gruppo o alla fusione con altre organizzazioni.

Bande latino-americane

- Sono formate principalmente da Ecuadoregni, ma anche da Peruviani, Cileni e Sudamericani in genere.
- ragazzi di età compresa tra 15 e 26/27 anni, solitamente giunti in Italia da piccoli al seguito dei genitori oppure fatti arrivare quando i genitori si erano già sistemati qui più o meno regolarmente
- la struttura della banda è maschilista
- non hanno una particolare ragione per esistere, non c'è, per esempio, un elemento etnico o una provenienza geografica che le caratterizzi e le diversifichi
- Sono tutte sostanzialmente uguali ed indifferenziate nella loro omogenea eterogeneità, come le squadre di calcio...

I Ragazzi di Quarto Oggiaro e di Gratosoglio

- formazioni fluide, disorganizzate ed instabili, sono gruppi di amici che invece di andare al cinema o alla partita vanno a commettere reati
- i reati sono quelli degli adulti: spaccio di stupefacenti, furti, ricettazioni e rapine (in banca, alle farmacie)
- avere successo significa diventare un boss della malavita, ed essere felice significa fare i soldi

I Rumeni

- furti compiuti da soggetti infraquattordicenni (non imputabili), prostituzione...
- spesso venduti dai genitori, non hanno famiglia, ma padroni, e quando si affrancano, restano nell'organizzazione diventando essi stessi controllori di ragazzini più piccoli di loro, passando dal ruolo di vittime a quello di sfruttatori

Reati di gruppo

- Il gruppo rafforza la volontà deboli e crea l'adesione alla volontà del leader
- Fraziona e annulla le responsabilità individuali
- Vittima casuale

Concorso nel reato

Etica del gruppo

Si basa su circostanze ed occasioni escluse da ogni valutazione morale su liceità e conseguenze dell'agito.

Fatti assolutamente diversi (omicidio, violenza sessuale, aggressione e rapina, ecc.) hanno a volte, paradossalmente, matrice comune.

Le carenze educative

- Valenza comunicativa del reato
- Ragazzi fragili
- Delirio di onnipotenza/vissuti di impotenza
- Ragazzi teledipendenti
- Comportamenti fuori controllo
- Educare alla responsabilità